



Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud

Sede Legale: Alessandria

Via Milano, 79 15121 Alessandria

Tel. 0131 3191 – Fax 0131 260687 www.atcpiemontesud.it

PEC: atc00@atcalessandria.legalmail.it

C.F. P.IVA 00161450069

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 884 del 05 ottobre 2026

**OGGETTO: Costituzione fondo risorse decentrate per il personale non dirigente -
Anno 2026**

SERVIZIO: Direttore Generale - AL - Gestione Personale e Organizzazione

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 165 del 30 marzo 2001 impone a tutte le pubbliche amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che costituisce il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la quantificazione delle risorse destinate al fondo per le risorse decentrate costituisce un atto unilaterale da parte dell'Amministrazione ed è determinata annualmente sulla base delle disposizioni normative e contrattuali vigenti tenendo conto delle disponibilità economico finanziarie dell'Ente;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale e la giurisprudenza delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti ha avuto più volte modo di chiarire che è necessaria l'adozione di un atto riconducibile alle prerogative proprie della dirigenza dell'Ente; tale atto di costituzione del fondo ha valenza ricognitiva della presenza di sufficienti risorse in bilancio;
- Ritenuto che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva di secondo livello;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 186 del 08/09/2026, cui si intende dare attuazione con il presente provvedimento, con la quale sono state approvate le linee di indirizzo per la costituzione del fondo risorse decentrate per il personale non dirigente anno 2026, relative all'inserimento nella parte variabile, delle risorse che dipendono dalla volontà dell'Ente e sono finanziate annualmente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio o finanziate da contributi esterni di enti terzi;
- Considerato che le risorse costituenti il fondo per il salario accessorio del personale dipendente sono state individuate a bilancio in sede di redazione del bilancio di previsione pluriennale 2026/2028 (esercizio finanziario 2026), al fine di consentire il pagamento delle indennità mensili e degli elementi di retribuzione aventi carattere di certezza, la cui obbligazione giuridica passiva diviene esigibile nel corso dell'anno 2026;
- Ritenuto che occorre pertanto procedere all'adozione dell'atto di costituzione del fondo, che ha la funzione di fissare il vincolo contabile sulle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto diretta a quantificare l'esatto ammontare delle stesse. Tale atto, come chiarito dalla giurisprudenza contabile, è di natura gestionale e pertanto di competenza della dirigenza (cfr., *ex multis*, Corte dei Conti, Regione Molise, Deliberazione n.15/2018/PAR);
- Preso atto che:
 - L'art. 1, comma 236 Legge 20/2015 prevedeva che "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della Legge 7 agosto 2015, n. 124...a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo per l'anno 2015..."
 - con il D. Lgs. 75/2017, in vigore dal 22 giugno 2017, in attuazione della Legge delega di riforma della pubblica amministrazione n. 124/2015, sono stati rideterminati i vincoli sulle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, da applicare con decorrenza 1° gennaio 2017;
 - l'art. 23 comma 2 del sopracitato decreto prevede che, nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; a decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della Legge 208/2015 è abrogato;
 - il comma 6 dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022 prevede che la quantificazione del Fondo delle

risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione, di cui all'art. 16 medesimo contratto, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;

- Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022 che prevede:
 - All'art. 79 comma 1 lett. a) che a decorrere dall'anno 2023, il fondo risorse decentrate sia costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 67 comma 1 e comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21/05/2018;
 - All'art. 79 che l'unico importo consolidato di cui sopra sia stabilmente incrementato:
 1. come previsto dal comma 1 lett. b) di un importo, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018. L'incremento per A.T.C. è pari a € 7.520,50. Tali somme non sono soggette ai limiti previsti dall'art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017, come previsto dall'art. 79 comma 6 CCNL 16/11/2021;
 2. come previsto dal comma 1 lett. d), di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 del CCNL 16/11/2022 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria, e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi (01/01/2021) e confluiscono nel fondo dalla medesima data. L'integrazione del fondo con gli importi relativi alla rivalutazione delle PEO, per A.T.C vale € 12.053,99. Tali somme non sono soggette ai limiti previsti dall'art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017, come previsto dall'art. 79 comma 6 CCNL 16/11/2021;
 3. come previsto dal comma 1-bis, dalla quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali B1/B3 e D1/D3. Le risorse da conteggiare in aumento della parte stabile del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell'art. 79, comma 1-bis vanno calcolate con riferimento alle unità di personale D3 giuridico e B3 giuridico in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023). L'importo è pari a € 10.836,24. Tali somme non sono soggette ai limiti previsti dall'art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017, come previsto dall'art. 79 comma 6 CCNL 16/11/2021;
- Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 23/02/2026 che prevede:
 - all'art. 58 comma 1, che a decorrere dal 01.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021, relativo al personale destinatario del CCNL (per A.T.C. il Monte salari 2021 per la parte non dirigenti è pari a € 2.565.764; l'aumento di cui sopra dello 0,14% è di € 3.592,07. Per l'anno 2026 occorre erogare anche l'aumento previsto per gli anni 2024-2025, con inserimento dei relativi importi *una tantum* nelle risorse di parte variabile);
- Considerato che:
 - la parte di fondo così determinata, continua ad essere alimentabile con importi variabili di anno in anno, entro i limiti previsti dall'art. 23, comma 2 D. Lgs. 75/2017;
 - in applicazione dell'art. 79 comma 2 del CCNL 16/11/2022 si prevede pertanto la destinazione al fondo delle seguenti risorse variabili soggette al limite di crescita dei fondi:
 1. un importo massimo corrispondente all' 1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa; come per gli anni precedenti, si destina l'importo di € 16.784,53;
 2. risorse stanziare ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera i) CCNL 21/05/2018 (come richiamato dall'art. 79 comma 2 lettera a) CCNL 16/11/2022), finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo alle scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti. Dette risorse sono utilizzate da A.T.C. ad integrazione di quelle previste dal

contratto nazionale per retribuire il compenso addetto allo sportello, assemblee, sfratti, specifiche responsabilità, performance individuale e collettiva per l'attuazione del piano degli obiettivi individuati nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028;

3. risorse derivante dai fondi della Dirigenza delle ex A.T.C. di Asti e Cuneo, confermate annualmente alla parte variabile del fondo risorse decentrate per il personale non dirigente (destinate alle stesse finalità di cui al precedente "punto 2.") e comportanti una corrispondente decurtazione dell'importo complessivo del Fondo Dirigenti ai fini del rispetto del tetto complessivo alle risorse destinate al salario accessorio di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017;
- Ritenuto inoltre di ascrivere alla parte variabile fondo (tra gli importi non soggetti al limite per espressa previsione contrattuale):
 1. le risorse individuate ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCNL 16/11/2022, il quale stabilisce che "In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 604 della Legge 234/2021 (legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti posson incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.L. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17 comma 6 CCNL 16/11/2021". L'importo di detto incremento, per la parte di competenza del fondo risorse decentrate, è di € 3.699,78 (al lordo di oneri riflessi e IRAP). La quota da destinare al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle E.Q. è pari a € 1.518,16 (anche in questo caso lordo oneri);
 2. le risorse individuate ai sensi dell'art. 58 comma 2 CCNL 23/02/2026, il quale stabilisce che "In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 121 della Legge 207/2024 (legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 16, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2021. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.L. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2024 delle risorse del presente fondo e dello stanziamento di cui all'art. 16 comma 6 del presente CCNL". L'importo di detto incremento, per la parte di competenza del fondo risorse decentrate, è di € 4.175,37 (al lordo di oneri riflessi e IRAP). La quota da destinare al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle E.Q. è pari a € 1.469,31 (anche in questo caso lordo oneri);
 3. le risorse quantificate ai sensi del punto precedente a titolo di recupero della quota anno 2025 (come consentito dall'art. 1 co. 121 Legge 207/2024);
 - Dato atto che (seguendo le indicazioni fornite dalla Magistratura Contabile e dalla Ragioneria Generale dello Stato nell'individuazione delle tipologie di risorse sottratte al regime vincolistico) all'interno delle risorse variabili non soggette al limite per l'anno 2026 vengono inseriti gli importi relativi agli incentivi per funzioni tecniche nella misura provvisoria indicata dagli Uffici Tecnici dell'Agenzia;
 - Considerato che, l'importo consolidato delle risorse stabili è permanentemente ridotto dell'importo complessivamente destinato nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative (ora "Elevate Qualificazioni", ai sensi degli artt. 16 e segg. CCNL 16/11/2022), corrispondente a € 201.836,05;
 - Dato atto altresì che, come previsto dall'art. 17 comma 6 e dall'art. 79 del CCNL 2019/2021, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di

E.Q. sono corrisposte a carico del bilancio dell'ente;

- Dato atto che la riduzione della parte stabile del Fondo (operata ai sensi dell'art. 60 comma 2 CCNL 23/02/2026) non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto delle previsioni di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2014 e che, pertanto, detta riduzione continua ad essere figurativamente computata ai fini delle suddette discipline vincolistiche;
- Verificato che la quantificazione del fondo risorse decentrate secondo i criteri stabiliti dagli artt. 67 CCNL 21/05/2018, 79 CCNL 16/11/2022, 58 e 60 CCNL 23/02/2026 e delle risorse destinate alla remunerazione degli incarichi di E.Q., finanziate con oneri a carico del bilancio, avviene nel rispetto del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017;
- Atteso che, per tutto quanto sopra detto, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 (e con le integrazioni previste dai successivi CCNL 16/11/2022 e 23/02/2026) il fondo risorse decentrate per l'anno 2026 viene costituito come da prospetto allegato al presente atto, salvo modifiche e integrazioni successive;
- Dato atto che il Fondo per compensare il lavoro straordinario 2026 di cui all'art. 14 CCNL RAL 01/04/1999 viene confermato nell'importo storico di € 10.160,41;
- Acquisita la certificazione dell'Organo di Revisione Contabile relativa alla corretta costituzione del fondo 2026, in relazione alle risorse stanziare a bilancio e all'osservanza dei vincoli normativi di finanza pubblica e contrattuali (Parere del Revisore n. 16 del 01/10/2026);
- Ritenuto necessario di dover provvedere alla costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate per l'anno 2026;
- Visto il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- Visto il D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017;
- Visto il C.C.N.L. comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018;
- Visto il C.C.N.L. comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022;
- Visto il C.C.N.L. comparto Funzioni Locali del 23 febbraio 2026;
- Preso atto dell'attuale struttura organizzativa dell'Agenzia e della relativa allocazione delle competenze dirigenziali, come risultante dalla delibera n. 131 del 30/06/2026, di aggiornamento del "Piano Integrato di Azione Organizzazione" 2026/2028 (Sezione 3^; Sottosezione "Struttura Organizzativa");
- Preso atto della delibera n. 306 del 25/11/2025, di ratifica del conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia al dott. Ghiglione Gianluca;
- Preso atto dell'art. 12, comma 3 dello Statuto dell'Ente, che disciplina le competenze e le prerogative riconosciute alla Direzione Generale;

DETERMINA

- I) Di costituire il fondo risorse decentrate anno 2026, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21/05/2018 (comprensivo degli incrementi stabiliti dai successivi CCNL 16/11/2022 e 23/02/2026), come da prospetto contenuto nel presente provvedimento per complessivi € 523.380,00;
- II) Di dare atto che l'Ente si riserva la possibilità di procedere in corso d'anno e a consuntivo a integrazioni e modifiche delle risorse variabili, in particolar modo di quelle richiamate dall'art. 79, comma 2, lettera a) del CCNL 16/11/2022;
- III) Di dare atto che il fondo risorse decentrate di cui al punto precedente, unitamente alle risorse rese disponibili a bilancio destinate a finanziare gli incarichi di E.Q. e il fondo destinato alla retribuzione del lavoro straordinario (costituito in € 10.160,41 per l'anno 2026) rispetta il limite complessivo previsto dall'art 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017;
- IV) Di dare atto che le somme sopra indicate sono già state individuate a bilancio e imputate nei capitoli di spesa dell'anno 2026 relativi al personale e sono state quantificate preventivamente per assicurare il pagamento delle indennità mensili e delle voci retributive di natura stabile e aventi carattere di certezza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cinzia Ariotto *

IL DIRIGENTE

Ghiglione Gianluca *

**SERVIZIO RAGIONERIA,
CONTROLLO DI GESTIONE, GESTIONE TESORERIA**

**Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione ai sensi dell'art.56 del D.lgs.118/2011, nei limiti ivi indicati, in relazione alle
disponibilità effettive dello stanziamento di bilancio.**

☒ Non è dovuto

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa